

CAMERA DEI DEPUTATI N. 124-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE SCHIRATTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 27 agosto 1953 (Stampato n. 18)*PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)ADI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 agosto 1953*Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954*Presentata alla Presidenza il 18 settembre 1953*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È questo il sesto stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio che viene sottoposta all'esame del Parlamento.

Premesso che detto Ministero fu istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, col compito precipuo di dare il preventivo consenso alle proposte dei provvedimenti legislativi di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, ricordiamo che le spese

preventivate a cominciare dalla istituzione del Ministero stesso sono le seguenti:

Esercizio 1947-48	spesa prevista	L.	7.100.000
» 1948-49	»	»	5.650.000
» 1949-50	»	»	4.750.000
» 1950-51	»	»	3.150.000
» 1951-52	»	»	2.750.000
» 1952-53	»	»	44.084.000

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1953-54, vi è un aumento di lire 2.016.000 rispetto alla spesa preventivata nel

precedente esercizio, di modo che il preventivo per l'esercizio in corso dà una spesa complessiva per il predetto Ministero di lire 46.100.000, spesa compresa tutta in quella effettiva, ordinaria.

Le ragioni dell'aumento consistono principalmente nel fatto che nel capitolo 1 dello stato di previsione sono state eliminate le indennità di carica e di alloggio soppresse con l'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali; ma nello stesso tempo, dati i miglioramenti concessi, è stato proposto l'aumento di cui sopra è cenno.

In merito al Ministero del bilancio è da notare che l'altro ramo del Parlamento nella relazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49 (vedi stampato del Senato n. 86-A, I legislatura) ne propose la soppressione come dicastero a sé stante, formulando il voto, ripetuto negli anni successivi, che con tale soppressione tutte le sue attribuzioni fossero passate al Ministero del tesoro il quale avrebbe potuto assumere la denominazione di « Ministero del bilancio e del tesoro ».

La questione è stata risolta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato in occasione dell'esame dei nuovi bilanci.

Il Governo, nell'intento di modificare l'assetto dei Ministeri finanziari, dando più vaste attribuzioni al Ministero del bilancio, presentò il 10 settembre 1951 al Senato tre disegni di legge: « Riordinamento del Ministero del bilancio » (Senato n. 1866, I legislatura), « Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi » (Senato n. 1867, I legislatura), « Attribuzioni al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio » (Senato n. 1868, I legislatura), e il 12 novembre 1951 un ulteriore disegno di legge: « Trasferimento della direzione Generale del Tesoro al Ministero del bilancio » (Senato n. 1996, I legislatura).

Tali provvedimenti vennero approvati dal Senato nella seduta del 21 dicembre 1951 e trasmessi alla Camera il 27 dello stesso mese, riuniti in un solo disegno di legge dal titolo « Ordinamento del Ministero del bilancio » (Camera n. 2451, I legislatura).

Il disegno di legge tendeva ad attribuire al Ministero del bilancio le seguenti principali funzioni:

1°) formazione e presentazione alle Camere dei bilanci dello Stato e relative variazioni;

2°) preparazione e presentazione al Parlamento della relazione generale sulla situazione economica del Paese;

3°) preparazione e presentazione della relazione sullo stato di assestamento del bilancio;

4°) svolgimento dei compiti che attualmente il Ministero del tesoro esplica a mezzo della Ragioneria generale dello Stato e degli organi da questa dipendenti;

5°) regolamento dei rapporti finanziari internazionali e contrattazione eventuale di prestiti;

6°) impostazione ed esecuzione dei finanziamenti statali;

7°) gestione del servizio di Cassa e di Tesoreria, dei servizi monetari e di quelli di vigilanza e di controllo della Zecca e sulla monetazione in genere, dei servizi relativi alle borse valori, alla disciplina della costituzione e degli incrementi di capitale della società per azioni, al contenzioso valutario e alla Presidenza e Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

8°) vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione;

9°) ogni altra attività prevista dal decreto legislativo 4 giugno 1947, n. 407;

10°) attribuzioni di funzioni relative al Comitato interministeriale dei prezzi;

11°) attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La IV Commissione Finanze e Tesoro, alla quale venne deferito l'esame del disegno di legge, esaminò questo, in sede referente, nelle sedute del 25 e del 30 gennaio 1952, e dopo ampia discussione, essendo stati sollevati problemi sia di ordine costituzionale che di ordine amministrativo, rinviò l'esame del provvedimento stesso, non ritenendo opportuno, nello scorcio della legislatura, di affrontare e risolvere un problema di così vasta portata.

Nell'invitarvi, onorevoli colleghi, ad approvare lo stato di previsione della spesa per il Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, formuliamo l'augurio che si addivenga al più presto ad una conveniente soluzione del problema del rigoroso controllo delle spese dello Stato.

SCHIRATTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.